



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 1081 del 07/12/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID -19 PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA- DAL 09.12.2020 (COMPRESO) AL 22.12.2020(COMPRESO)

IL SINDACO

Visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 e del 03 dicembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020 en. 90 del 29 novembre 2020;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali;

Preso atto che nel Comune di Montalto Uffugo si registra un rallentamento dei contagi da Covid-19, presumibilmente anche avvantaggiato dalla sospensione dell'attività didattica in presenza;

Preso atto che la situazione di contagio generalizzata resta comunque di allerta e richiede provvedimenti che limitino il più possibile lo spostamento delle persone, anche per consentire un più rapido abbattimento della curva dei contagi;

Considerato che è necessario continuare con la mappatura epidemiologica da parte delle autorità competenti al fine di circoscrivere ulteriori eventuali contagi.

Visto che dall'incontro tenutosi con le Dirigenti Scolastiche sono emerse, come criticità, la difficoltà a tracciare eventuali contagi all'interno della scuola a causa dei ritardi nella comunicazione dei dati da parte dell'ASP;

Considerato che la riapertura delle scuole con ripresa delle attività didattiche in presenza deve avere come presupposto il completo ed efficiente funzionamento del sistema di individuazione e certificazione delle eventuali positività e del conseguente tracciamento dei contatti;

Dato atto che, al momento, per come ormai si verifica per prassi consolidata, in caso di positività accertate dall'A.S.P. con test molecolare l'Ente può venire a conoscenza, in modo ufficiale, anche con diversi giorni di ritardo rispetto all'avvenuto accertamento;

Visto l'attuale sistema di accertamento e comunicazioni dei contagi da parte dell'A.S.P. di Cosenza, che continua a funzionare in modo non efficiente e non garantisce la massima sicurezza per la tutela della salute di tutti;

Dato atto che la “didattica in presenza” è senza dubbio preferibile alla “didattica a distanza” soprattutto perchè favorisce il rapporto e l'interazione tra alunni e tra alunni e insegnanti;

Considerato, però, che un ritorno alla “didattica in presenza” in questo momento rischierebbe di vanificare tutti i sacrifici compiuti sinora;

Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus e, a titolo cautelativo, adottare tutte le misure a tutela della salute pubblica soprattutto in relazione alla popolazione scolastica;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare la sospensione della attività didattiche con chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

Visti gli art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, in tutti i plessi scolastici afferenti i tre Istituti Comprensivi del territorio montaltese - Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado - dal 09.12.2020 (compreso) al 22.12.2020(compreso).

Inoltre

DEMANDA

Alle Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi del territorio l'eventuale organizzazione della didattica a distanza. Si demanda, altresì, la eventuale organizzazione della didattica in presenza per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, in conformità di quanto previsto dal DPCM.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
 - alle Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi del territorio;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Cosenza;

- al Questore;
- ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
- all'ASP di Cosenza;

4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

D À A T T O

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2020

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.